

Deliberazione n. 127/2015/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere (relatore);
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Adunanza del 27 luglio 2015

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;


Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del



Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Sant'Agostino (FE) con nota del 5 settembre 2013, pervenuta in Sezione il 12 settembre 2013, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il CAL;

Viste le ordinanze presidenziali n. 62 del 14 novembre 2013 e n. 40 del 22 luglio 2015 con le quali la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Viste le deliberazioni n.279/2013/PAR di questa Sezione di Controllo, nonché la delibera n. 22/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie;

Udito nella camera di consiglio del 27 luglio 2015 il relatore Marco Pieroni.

Fatto

Il Sindaco del Comune di Sant'Agostino chiedeva di conoscere se le somme eventualmente stanziare dall'ente e destinate a forme di previdenza integrativa per il personale di Polizia municipale siano da considerare: 1) all'interno del complesso delle spese di personale assoggettate al limite generale previsto dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) "spesa di personale" ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale sul totale delle spese correnti nell'applicazione del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 3) assoggettabili ai vincoli posti alle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale dai commi 1 e 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge e successive modificazioni e integrazioni.

Diritto

1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la

facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).


2. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Sant'Agostino, organo di vertice dell'Ente ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL.

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la citata disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Sicché le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).



Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

Tanto premesso con specifico riferimento all'inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la citata deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 54, in data 17 novembre 2010, allo scopo di delineare il perimetro dell'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sulla base di quanto precede, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame sia ammissibile sul piano oggettivo, in quanto la risoluzione del quesito proposto, concernente la qualificazione delle risorse destinate al fondo di previdenza integrativa quali spese di personale, non può ritenersi ininfluente in relazione "alla sana gestione finanziaria dell'Ente e ai pertinenti equilibri di bilancio" (SS.RR., Deliberazione 17 novembre 2010, n. 54), tenuto anche conto delle limitazioni stabilite dalle disposizioni citate nella richiesta di parere che stabiliscono specifiche limitazioni alle spese di personale (art. 1, comma 557, l. n. 296 del 2006; art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008; art. 9, commi 1 e e 2-bis, d.l. n. 78 del 2010).

4. Passando al merito, la Sezione, ha rilevato che l'art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della strada) prevede che gli enti possano destinare una parte della quota del 50% degli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie "a misure di previdenza ed assistenza per il personale" facente parte della Polizia municipale.

La Sezione ha altresì preso atto che le pronunce delle Sezioni territoriali di controllo aventi per oggetto la disposizione richiamata non erano concordanti: talune Sezioni hanno qualificato detta "spesa" come "di personale" (es. Sez. contr. Piemonte 37/2010; Sez. Lombardia n. 139/2011; Sez. Toscana n. 209/2011); altre Sezioni hanno invece escluso tale qualificazione sulla base della considerazione della destinazione degli introiti da sanzioni amministrative pecuniarie a fondi di previdenza ed assistenza (Sez. Toscana n. 456/2012; Sez. contr. Veneto n. 203/2013).

5. Tanto premesso, ritenendo sussistente l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la Sezione ha sospeso la pronuncia rimettendo gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

6. A seguito del conseguente deferimento, la Sezione autonomie, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG (allegato 1), ha così deliberato *"Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

7. A tale principio ermeneutico questa Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna si attiene ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione (punto 6).

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante




posta elettronica certificata :- al Sindaco di Sant'Agostino e al
Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-
Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso
la predetta Segreteria.


Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 27 luglio
2015.

Il relatore
(Marco Pieroni)



Il presidente

(Antonio De Salvo)



Depositata in segreteria il 27 luglio 2015

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

